



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 6 del 28-01-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. TRIENNIO 2021-2023.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 21:15, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il VICE SEGRETARIO ROSSI DANIELA

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti in data 31 maggio 2020 (verbale n. 6);

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

D E L I B E R A

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).

Di approvare, inoltre, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, la dotazione organica dell'Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B).

Di approvare, infine, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 (Allegato C).

Di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Di dare inoltre atto che:

- la spesa prevista nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 per l'annualità 2021, 2022 e 2023, come prima approvato, rispetta i limiti previsti;
- dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato);
- dal DM del 17 marzo 2020 che detta nuove norme per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni a far data dal 20 aprile 2020;
- i responsabili dei servizi provvederanno a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2021 - 2023 nonché al piano annuale 2021, come prima approvato, tenendo conto delle

disponibilità di bilancio e della capacità assunzionale dell'Ente sulla base della normativa vigente in materia al momento dell'avvio della procedura di reclutamento.

Di prendere atto che con riferimento alle modalità di reclutamento del personale previsto nel programma triennale 2020 – 2022, attuata la procedura di mobilità obbligatoria (articolo 34bis del D.Lgs. n. 165/20019, si procederà tramite scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti pubblici o alternativamente tramite l'avvio di procedura concorsuale.

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Di prendere ancora atto che:

- come previsto dall'articolo 4 del CCNL 2018 del comparto Funzioni Locali, della presente proposta è stata data informativa alle organizzazioni Sindacali di categoria, tramite mail inviata in data 28.01.2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate, per l'esercizio finanziario 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ai titolari delle posizioni organizzative come nominati dal Sindaco con propri decreti, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente;
- come previsto dall'articolo 169 del TUEL ed in particolare dal comma 3-bis dispone, per l'anno 2021, la Giunta Comunale provvederà ad individuare gli obiettivi del Piano della Performance entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale.

Di prendere inoltre atto che:

- il Comune di Servigliano (FM) ha sempre rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ed il bilancio di previsione, 2021-2023, in corso di redazione, prevederà il rispetto degli obiettivi anche per il triennio 2021 e 2023 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023);
- la spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) è pari ad Euro 325.868,33;
- il Piano del Fabbisogno del Personale 2021 – 2023, come prima approvato, rispetta il limite della spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), con il presente Piano del Fabbisogno del Personale 2021 – 2023 che risultata pari ad Euro 325.868,33, in quanto la spesa a carico del bilancio comunale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2021 – 2023, per l'annualità 2021 è pari ad € 274.704,57, per l'annualità 2022 è pari ad € 278.304,47 e per l'annualità 2023 è pari ad € 277.221,47;
- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile rideterminata a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017) è pari ad €. 13.453,03;
- il Comune di Servigliano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Di prendere infine atto che la spesa relativa alle unità di personale a tempo determinato, per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Servigliano, assegnate dall'Ufficio Speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, non deve essere considerata nel tetto:

- di spesa per le assunzioni a tempo determinato prevista dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile, in quanto trattasi di assunzione in deroga a tale limite come previsto dall'articolo 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016;
- della capacità assunzionale, per l'anno 2021, calcolata ai sensi del DM del 17 marzo 2020, come previsto dall'articolo 57, comma 3 septies della legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
- della media della spesa del personale del triennio 2011 2013, di cui al comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la stessa viene rimborsata dalla Stato.

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS per quanto di competenza.

Di dare infine atto che il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021 – 2023, come prima approvato, costituisce allegato al documento unico di programmazione 2021 – 2023, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio).

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste in quanto atto di programmazione da allegare al DUP 2021- 2023 in corso di redazione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 9 D.L. n. 78/2010 e Legge di conversione n. 122/2010;
Legge n. 208/2015;
Articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006;
Legge n. 449/1997;
Legge n. 165/2001;
Articolo 34, comma 24 d.l. n. 34/2019;
Legge n. 58/2019 di conversione del d.l. 34/2019;
D.P.C.M. 17 marzo 2020.

MOTIVAZIONE

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

L'articolo 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Inoltre l'articolo 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione

dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018; il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA..

Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

L'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

L'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'articolo 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e

disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

L'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'articolo 33, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, ai commi da 1 a 4 così dispone:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

L'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale

eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'articolo 1, comma 557-quater della Legge. n. 296/2006.

Il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la circolare 13 maggio 2020 ad oggetto: *"Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020.

Con la determinazione responsabile II^A Settore n. 3 del 25.01.2021 è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

Tale valore, risulta essere pari al 9,48% ed è inferiore al valore della soglia di virtuosità previsto dalla Tabella 1 del citato D.M. del 17 marzo 2020 del 27,60% (Allegato D).

Quindi per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è pari a € 344.186,85 (v. punto i in Allegato D).

Ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia.

L'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

L'articolo 1, comma. 234, della Legge n. 208/2015 recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

Il testo dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”.*

Ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;

- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 03 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022".

Si rende necessario approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente.

Il responsabile del servizio finanziario-personale, ha predisposto, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale di Servigliano la proposta per la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023, nel rispetto dei vincoli cogenti in materia di spese di personale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

A seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, D.Lgs. n. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile rideterminata a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017) è pari ad €. 13.453,03.

Come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*.

La spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione Il Settore n. 3 in data 25.01.2021 sopra citata;

Spesa potenziale massima (A)	€ 413.161,01
------------------------------	--------------

Per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€ 181.666,00
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€ 92.950,00
Assunzioni previste del piano 2021 - 2023 a legislazione vigente (+)	€ 27.299,00
Spesa TOTALE (B) (=)	€ 301.915,00

La spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO ciò premesso;

RICHIAMATI:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *"2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*;

RITENUTO di dover proporre alla Giunta Comunale di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato B);

VISTO il piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

DATO ATTO in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021 - 2023 prevede complessivamente n. 1 posti da ricoprire fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ANCORA ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 91 in data 10/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020 - 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

ACCERTATO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla e-mail inviata in data 28.01.2021;

PRESO ATTO che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e che tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ed il bilancio di previsione, 2021-2023, in corso di redazione, prevedrà il rispetto degli obiettivi anche per il triennio 2021 e 2023 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006;

DATO INOLTRE ATTO del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per legge, così come desumibili dal bilancio di previsione finanziario pluriennale 2021 - 2023, in corso di predisposizione;

VISTO IN PARTICOLARE il DM 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale e tempo indeterminato dei Comuni;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTO l'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

VISTA la Legge n. 208/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

VISTA la Legge n. 449/1997;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020;

VISTA la legge 2020;

VISTI altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

VISTI INFINE:

- l'articolo 16 della L.183/2011 e l'articolo 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'articolo 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'articolo 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che testualmente recita:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1:";

PRESO ATTO CHE:

- con delibera di Consiglio comunale n. 8 in data 03 luglio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa, i relativi allegati e il DUP 2020-2022";
- con delibera di Giunta comunale n. 97 data 30 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, responsabili di settore sono stati autorizzati ad assumere atti di gestione per il funzionamento degli uffici e dei servizi nei limiti degli interventi definitivi nel bilancio pluriennale 2020/22, annualità 2021;

DATO INFINE ATTO che il predetto programma verrà allegato al DUP 2021 – 2023;

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

DATO ATTO CHE in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).

Di approvare, inoltre, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, la dotazione organica dell'Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B).

Di approvare, infine, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 (Allegato C).

Di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Di dare inoltre atto che:

- la spesa prevista nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 per l'annualità 2021, 2022 e 2023, come prima approvato, rispetta i limiti previsti:
- dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato);
- dal DM del 17 marzo 2020 che detta nuove norme per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni a far data dal 20 aprile 2020;
- i responsabili dei servizi provvederanno a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2021 - 2023 nonché al piano annuale 2021, come prima approvato, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della capacità assunzionale dell'Ente sulla base della normativa vigente in materia al momento dell'avvio della procedura di reclutamento.

Di prendere atto che con riferimento alle modalità di reclutamento del personale previsto nel programma triennale 2020 – 2022, attuata la procedura di mobilità obbligatoria (articolo 34bis del D.Lgs. n. 165/20019, si procederà tramite scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti pubblici o alternativamente tramite l'avvio di procedura concorsuale.

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Di prendere ancora atto che:

- come previsto dall'articolo 4 del CCNL 2018 del comparto Funzioni Locali, della presente proposta è stata data informativa alle organizzazioni Sindacali di categoria, tramite mail inviata in data 28.01.2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate, per l'esercizio finanziario 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ai titolari delle posizioni organizzative come nominati dal Sindaco con propri decreti, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente;
- come previsto dall'articolo 169 del TUEL ed in particolare dal comma 3-bis dispone, per l'anno 2021, la Giunta Comunale provvederà ad individuare gli obiettivi del Piano della Performance entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale.

Di prendere inoltre atto che:

- il Comune di Servigliano (FM) ha sempre rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ed il bilancio di previsione, 2021-2023, in corso di redazione, prevederà il rispetto degli obiettivi anche per il triennio 2021 e 2023 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023);
- la spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) è pari ad Euro 325.868,33;
- il Piano del Fabbisogno del Personale 2021 – 2023, come prima approvato, rispetta il limite della spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), con il presente Piano del Fabbisogno del Personale 2021 – 2023 che risultata pari ad Euro 325.868,33, in quanto la spesa a carico del bilancio comunale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2021 – 2023, per l'annualità 2021 è pari ad € 274.704,57, per l'annualità 2022 è pari ad € 278.304,47 e per l'annualità 2023 è pari ad € 277.221,47;
- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile rideterminata a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017) è pari ad €. 13.453,03;
- il Comune di Servigliano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Di prendere infine atto che la spesa relativa alle unità di personale a tempo determinato, per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Servigliano, assegnate dall'Ufficio Speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, non deve essere considerata nel tetto:

- di spesa per le assunzioni a tempo determinato prevista dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile, in quanto trattasi di assunzione in deroga a tale

limite come previsto dall'articolo 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016;

- della capacità assunzionale, per l'anno 2021, calcolata ai sensi del DM del 17 marzo 2020, come previsto dall'articolo 57, comma 3 septies della legge n. 126 del 13 ottobre 2020;

- della media della spesa del personale del triennio 2011 2013, di cui al comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la stessa viene rimborsata dalla Stato.

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS per quanto di competenza.

Di dare infine atto che il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021 – 2023, come prima approvato, costituisce allegato al documento unico di programmazione 2021 – 2023, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio).

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. TRIENNIO 2021-2023.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 25-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 25-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL VICE SEGRETARIO
f.to ROSSI DANIELA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Servigliano in data 03-02-2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 28-01-21:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 03-02-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to MALASPINA LUCIA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n.1059 in data 03-02-2021 ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 03-02-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MALASPINA LUCIA
